



Net Insurance S.p.A.

Contratto di Assicurazione Danni

POLIZZA INCENDIO MUTUI EXTENDED COVERAGE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
IL DIP BASE, ED IL DIP AGGIUNTIVO, IL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
ED IL MODULO DI PROPOSTA, E DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO E' STATO REDATTO IL 01/01/2019.

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"



Mod. NET/0039_i/1 - Ed. 01.2019

Documento redatto secondo le line guida "Contratti Semplice e Chiari".

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Polizza abbinata a contratti di Mutuo Ipotecario, che offre la copertura assicurativa contro il rischio che il fabbricato assicurato, oggetto di Ipoteca, possa essere distrutto o danneggiato da una serie specifica di eventi.



Che cosa è assicurato?

Net Insurance S.p.A. indennizza, quali **garanzie principali**, i danni materiali al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, per una somma assicurata costante:

a. direttamente causati da:

- ✓ Incendio;
- ✓ Fulmine;
- ✓ Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- ✓ Implosione;
- ✓ Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- ✓ Caduta di satelliti artificiali;
- ✓ Urto da parte di veicoli stradali non appartenenti al Mutuatario;
- ✓ Onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

b. causati da:

- ✓ sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti a 20 metri da esso;
- ✓ causati al fabbricato assicurato per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio nonché le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata.

La **somma assicurata** è indicata nel Certificato di Polizza, e si intende costante per tutta la durata dell'Assicurazione.

Sono previste quali **garanzie aggiuntive**, sempre operanti:

- ✓ **Eventi atmosferici**: danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, anche da allagamento, derivanti da uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.
- ✓ **Eventi socio-politici**: danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da incendio, scoppio – anche a mezzo di ordigni esplosivi –, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.



Che cosa non è assicurato?

Le **coperture principali** e quelle **aggiuntive** non sono operanti in caso di danni:

- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ causati con dolo o colpa grave del Contraente, dei relativi rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- ✗ causati da: terremoti, eruzioni, maremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni ed alluvioni, frana;
- ✗ di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica;
- ✗ fuoriuscita d'acqua a seguito di guasto, rottura od occlusione accidentale delle grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e relativi contenitori, degli impianti di estinzione esistenti nel Fabbricato.

La copertura aggiuntiva **Eventi atmosferici** non è operante in caso di danni:

- ✗ verificatisi all'interno dei Fabbricati;
- ✗ verificatisi a seguito degli eventi atmosferici in garanzia e costituiti o derivanti da:
 - marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, ghiaccio, sovraccarico di neve, valanghe slavine;
 - cedimento, franamento o smottamento di terreno;
 - umidità, stillicidio, trasudamento ed infiltrazioni;
 - rottura, colaggio o infiltrazione di tubazioni idriche, igieniche o di riscaldamento;
- ✗ subiti da: enti all'aperto; Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti; ciminiere e camini; serramenti e vetrate.

La copertura aggiuntiva **Eventi socio-politici** non è operante in caso di danni:

- ✗ di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del Fabbricato assicurato per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- ✗ da imbrattamento di pareti e serramenti.



Ci sono limiti di copertura?



Caratteristiche del Fabbricato da assicurare

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'immobile sia destinato ad uso abitazione, studio professionale o ufficio privato.



Vincolo

L'Assicurazione è gravata da vincolo a favore della Banca che ha erogato il Mutuo.



Eventi atmosferici

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa di € 1.000,00.

- L'Assicuratore risponde dei danni purché gli eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o no.
- L'Assicuratore risponde dei danni verificatisi all'interno dei Fabbricati se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici in garanzia.
- L'Assicuratore risponde dei danni subiti da enti all'aperto verificatisi a seguito degli eventi atmosferici in garanzia limitatamente a serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.



Eventi socio-politici

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa di € 1.000,00.

La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il Fabbricato assicurato, con l'avvertenza che qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, l'Assicuratore non risponde dei danni – anche se verificatisi durante il suddetto periodo – verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del Fabbricato assicurato per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.



Dove vale la copertura

La copertura vale per gli immobili ubicati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro devi: dare avviso all'Assicuratore entro 3 giorni da quando hai avuto conoscenza del Sinistro; nei 5 giorni successivi al sinistro, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno; dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del Sinistro, oltreché ella realtà e dell'entità dei danni.



Quanto e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero ed in un'unica soluzione alla data di decorrenza della Polizza.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, altri sistemi di pagamento elettronico, denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha durata poliennale.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento. Le garanzie cessano alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario che invii lettera raccomandata di disdetta in quanto la Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza INCENDIO MUTUI EXTENDED COVERAGE I

Data ultimo aggiornamento: 02/2026

il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

- ✓ La copertura assicurativa è prestata in relazione ad **immobili siti in Italia**, aventi strutture portanti verticali, manto di copertura del Tetto, pareti esterne costruite in materiali incombustibili, aventi solai e strutture portanti del Tetto comunque costruite.
- ✓ **Somma assicurata:** L'assicurazione si intende prestata a **Primo Rischio Assoluto**. Per Primo Rischio Assoluto si intende una forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore dei beni assicurati.
- ✓ L'Assicuratore risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se determinati da **colpa grave** del Contraente.
- ✓ **Tolleranze:** La garanzia si intende valida anche quando nel Fabbricato assicurato si effettueranno opere murarie di qualsiasi specie o natura ed altri lavori di restauro, di allestimento, di impianti termici in genere, ripristino di fissi ed infissi relativi ai Fabbricati e loro accessori e pertinenze, ciò anche quando vengono usati e depositati gas in genere. E' tollerata l'esistenza di scorte di infiammabili di qualunque genere e natura in quantità connesse alle attività svolte nell'immobile. Tali scorte sono escluse dall'Assicurazione. Il riscaldamento del Fabbricato assicurato può essere effettuato anche con bracieri e/o stufe comunemente alimentati e/o elettricamente e/o con qualunque altro sistema.
- ✓ Quando l'Assicurazione si riferisce ad una **porzione di Fabbricato** essa comprende anche la quota, a tale porzione relativa, delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che Cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi: Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

Le coperture non sono operanti in caso di danni:

✗ verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ✗ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato; ✗ alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; ✗ di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; ✗ subiti da enti non rientranti nella nozione di Fabbricato/Immobile; ✗ sono inoltre escluse le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro.

✗ Sono esclusi in generale i danni causati da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, neve, tromba d'aria, fatto salvo per quanto ricompreso nell'estensione di copertura **Eventi atmosferici** per la quale l'Assicuratore non risponde altresì dei danni derivanti da: ✗ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; ✗ intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rotture delle stesse; ✗ rottura di tubazioni derivanti da gelo o, comunque, da abbassamento della temperatura.

Per quanto riguarda la copertura **Eventi socio-politici** l'Assicuratore non risponde altresì dei danni:

✗ di inondazione o frana; ✗ di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; ✗ causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre.

Costituiscono causa di nullità dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione dalla garanzia assicurativa:

✗ l'inesistenza del contratto di Mutuo;

✗ la mancata erogazione del finanziamento.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni non ci sono ulteriori informazioni.



A chi è rivolto questo prodotto

Questa copertura assicurativa è studiata per coloro che hanno stipulato un contratto di Mutuo Ipotecario ed è rivolta a tutelare il valore del fabbricato assicurato, oggetto di ipoteca, dai danni provocati da una serie specifica di eventi (quali, ad esempio: incendio, fulmine, implosione, ecc.), nonché da eventi atmosferici ed eventi socio-politici.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente: quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita al massimo per l'intermediazione assicurativa pari al 50,00%.

In caso di estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo, il Premio pagato e non goduto viene rimborsato all'Assicurato, al netto di € 50,00 per spese amministrative.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Alla data di redazione del presente documento l'imposta è pari al 22,25% del premio. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



Condizioni di Assicurazione Incendio Mutui Extended Coverage

Sommario

GLOSSARIO.....	2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	4
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	4
Art. 2 - Aggravamento del Rischio.....	4
Art. 3 - Diminuzione del Rischio	4
Art. 4 - Caratteristiche degli immobili da assicurare.....	4
Art. 5 - Altre assicurazioni.....	4
Art. 6 - Durata dell'Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa - Pagamento del Premio	4
Art. 7 - Estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo	5
Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro.....	5
Art. 9 – Oneri fiscali.....	5
Art. 10 – Modifiche dell'Assicurazione	5
Art. 11 – Forma delle comunicazioni	5
Art. 12 - Prova	5
Art. 13 - Prescrizione	5
Art. 14 – Giurisdizione, Procedimento di Mediazione, Foro competente	5
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge.....	6
Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione.....	6
Art. 17 - Somma assicurata	6
Art. 18 - Limite di Indennizzo	6
Art. 19 - Esclusioni.....	6
Art. 20 - Colpa grave.....	7
Art. 21 - Ispezione delle cose assicurate	7
Art. 22 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro	7
Art. 23 - Tolleranze	7
Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno.....	7
Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno	8
Art. 26 - Mandato dei Periti.....	8
Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.....	8
Art. 28 – Vincolo	8
Art. 29 - Pagamento dell'Indennizzo	9
Art. 30 – Surrogazione	9
ESTENSIONI DI GARANZIA	9
Art. 31 – Eventi atmosferici	9
Art. 32 – Eventi socio-politici	10



Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale maiuscola.

Ammortamento

Modalità di rimborso di una somma predeterminata erogata a titolo di finanziamento.

Anno Assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito al Certificato di Polizza, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Assicuratore ed il Contraente.

Assicurato

Il Mutuatario, persona fisica che ha stipulato il Contratto di Mutuo con la Banca.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Banca

l'Istituto bancario, indicato nella Proposta di Assicurazione, che eroga all'Assicurato il Mutuo/finanziamento garantito da ipoteca immobiliare.

Beneficiario

Il soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere l'Indennizzo in caso di Sinistro.

Certificato di Polizza

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell'Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Conclusione del contratto di assicurazione

Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.

Contraente

Il Mutuatario, quale soggetto che stipula l'Assicurazione.

DIP Danni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative al

contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.

DIP Aggiuntivo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato / Immobile

L'intera costruzione edile, o parte di essa, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Rientrano nella nozione di fabbricato le relative pertinenze, quali: box, cantine, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Non costituiscono fabbricato: alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, attrezzature sportive e per giochi, pavimentazioni all'aperto, parati, moquette, parquet, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto, capannoni pressostatici e simili, tendostrutture, tenso-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, manufatti e baracche in legno o plastica, pannelli solari, termici, impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia, insegne, cavi aerei.

Franchigia

La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano Incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 ° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Intermediario

Soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Ipoteca

Diritto reale di garanzia sull'immobile, concesso alla Banca dal Mutuatario o da Terzo datore di ipoteca, a garanzia del credito della Banca medesima.

IVASS

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – è l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione.

Istituito con la legge 135/2012, l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – tel. 06 421331 – fax 06 4213206.

Limite massimo di Indennizzo

La somma massima che l'Assicuratore si impegna a corrispondere per ogni singolo Sinistro.

Mutuatario

Il soggetto al quale la Banca ha concesso un Mutuo / finanziamento garantito da ipoteca immobiliare.

Mutuo

Contratto di finanziamento disciplinato dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. del 1° settembre 1993 e successive modifiche (T.U.B. - Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia) - stipulato, a mezzo atto pubblico, tra la Banca ed il Mutuatario.

Parti

Il Contraente e l'Assicuratore.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai

contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore dei beni assicurati.

Con questa forma di assicurazione, non si applica l'art. 1907 del Codice Civile.

Proposta di Assicurazione

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Recesso

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Set Informativo

L'insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:

1. Dip Danni e Dip Aggiuntivo Danni;
2. Condizioni di Assicurazione e Glossario;
3. Fac – Simile Proposta di Assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

Terzo datore di ipoteca

Il soggetto, diverso dal Mutuatario, proprietario dell'immobile sul quale è iscritta ipoteca a garanzia del credito della Banca. In presenza di "Terzo datore di ipoteca", devono intendersi a questi riferiti i diritti e gli obblighi, più avanti illustrati, in capo al Mutuatario.

T.U.B.

Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. del 1.9.1993 n. 385 e successive modifiche.

Condizioni di Assicurazione Incendio Mutui Extended Coverage



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 3 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore:

- è tenuto a ridurre il Premio alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 4 - Caratteristiche degli immobili da assicurare

La copertura assicurativa è prestata in relazione ad immobili:

- ad uso abitazione, studio professionale, ufficio privato;
- siti in Italia;
- aventi strutture portanti verticali, manto di copertura del Tetto, pareti esterne costruite in materiali incombustibili;
- aventi solai e strutture portanti del Tetto comunque costruite.

Art. 5 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare, in sede di stipula della presente Assicurazione, l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti le cose assicurate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di Sinistro.

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e deve richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6 - Durata dell'Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha durata poliennale.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza se il Premio, unico ed anticipato, è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La garanzia cessa senza tacito rinnovo alle ore 24 del giorno di Scadenza indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza.

In nessun caso l'Assicuratore sarà obbligato a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre la Scadenza dell'Assicurazione.

Non è prevista per le Parti la facoltà di Recesso anticipato, fatto salvo quanto indicato al successivo Art. 8; tuttavia, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio è facoltà del Contraente recedere dal contratto, fermo il consenso scritto della Banca come indicato al successivo Art. 28 comma d), senza oneri, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.

L'entità del Premio dipende dalla durata dell'Assicurazione e dalla Somma Assicurata.

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



Art. 7 - Estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, l'Assicurazione cessa anticipatamente e l'Assicuratore restituisce al Contraente, il rateo di Premio unico pagato e non goduto.

L'Importo da restituire viene determinato dividendo il Premio unico imponibile pagato dal Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione, per il numero di anni e frazione di anno pari alla durata originaria dell'Assicurazione e moltiplicando il risultato per il numero di anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa a decorrere dalla data di estinzione del Mutuo.

L'estinzione anticipata del Mutuo deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax, corredata da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Banca.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Assicuratore provvede a calcolare il rateo di Premio unico imponibile pagato e non goduto ed a restituire detta somma al Contraente.

In alternativa a quanto sopra, il Contraente ha comunque la facoltà di chiedere all'Assicuratore la permanenza in vigore della garanzia per la durata originariamente stabilita.

In tale caso non si procede a rimborso di rateo di Premio.

Per effetto del disposto dell'Art. 28 lettera d), l'Assicuratore non apporterà comunque alcuna variazione all'Assicurazione senza il preventivo benestare della Banca.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il Recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata, salvo comunque il disposto dell'Art. 28 lettera d).

Il Recesso intimato dall'Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del Recesso, l'Assicuratore mette a disposizione del Contraente il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile è soggetto ad imposta del 22,25%.

Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R., a mezzo posta elettronica certificata o fax.

Art. 12 - Prova

E' a carico di chi chiede l'Indennizzo, provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto all' Indennizzo stesso.

Art. 13 - Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 14 - Giurisdizione, Procedimento di Mediazione, Foro competente

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.



Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al Fabbicato assicurato, anche se di proprietà di terzi, da:

- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- caduta di satelliti artificiali;
- urto da parte di veicoli stradali non appartenenti al Mutuatario;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare altresì:

- i danni causati al Fabbicato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito il Fabbicato assicurato o enti posti a 20 metri da esso;
- ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile, i guasti causati al Fabbicato assicurato per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata, con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fermo il Limite massimo di Indennizzo secondo quanto indicato all'Art.17.

Art. 17 - Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza.

La somma assicurata si intende costante per tutta la durata dell'Assicurazione.

L'Assicurazione si intende prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 18 - Limite di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 19 - Esclusioni

Art. 19.1

Costituiscono causa di nullità dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione della garanzia assicurativa:

- l'inesistenza del contratto di Mutuo;
- la mancata erogazione del finanziamento.

Art. 19.2

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) causati con dolo o colpa grave del Contraente, dei relativi rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- c) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni ed alluvioni, frana;
- e) causati da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, neve, tromba d'aria, fatto salvo per quanto indicato al successivo Art. 31 - Eventi atmosferici;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbicato assicurato;

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- i) fuoriuscita d'acqua a seguito di guasto, rottura od occlusione accidentale delle grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e relativi contenitori, degli impianti di estinzione esistenti nel Fabbricato;
- j) subiti da enti non rientranti nella nozione di Fabbricato/Immobile, così come inteso nel Glossario – Definizioni Specifiche.

Art. 20 - Colpa grave

A parziale deroga del precedente Art. 19.2, lettera b), l'Assicuratore risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente.

Art. 21 - Ispezione delle cose assicurate

L'Assicuratore ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornirgli tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 22 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Assicuratore ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) dare avviso all'Assicuratore, entro tre giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'avviso di Sinistro dovrà recare descrizione delle modalità dell'evento e del danno presunto e contenere altresì informazioni circa l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti l'Immobile danneggiato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Assicuratore;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità dei danni, mettendo a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai relativi Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 23 - Tolleranze

- a) La garanzia si intende valida anche quando nel Fabbricato assicurato si effettueranno opere murarie di qualsiasi specie o natura ed altri lavori di restauro, di allestimento, di impianti termici in genere, ripristino di fissi ed infissi relativi ai Fabbricati e loro accessori e pertinenze, ciò anche quando vengono usati e depositati gas in genere. È tollerata l'esistenza di scorte di infiammabili di qualunque genere e natura in quantità connesse alle attività svolte nell'Immobile. Tali scorte sono escluse dall'Assicurazione.
- b) Il riscaldamento del Fabbricato assicurato può essere effettuato anche con bracieri e/o stufe comunque alimentati e/o elettricamente e/o con qualunque altro sistema.
- c) Quando l'Assicurazione si riferisce ad una porzione di Fabbricato essa comprende anche la quota, a tale porzione relativa, delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Assicuratore, o da un Perito da questi incaricato, con il Contraente o persona dallo stesso delegata.

In caso di controversia tra le Parti, l'ammontare del danno può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad arbitrato irrituale composto da due Periti nominati, uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra di loro ed anche su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 26 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 22;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinare il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo Art. 27;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi del precedente Art. 25, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta, per la partita "Fabbricato", stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno alla partita "Fabbricato" si determina calcolando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro e le spese di salvataggio devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 28 - Vincolo

La presente Assicurazione è gravata da vincolo a favore della Banca quale creditrice privilegiata in virtù di atto pubblico.

Pertanto l'Assicuratore si obbliga:

- a riconoscere il presente vincolo come l'unico ad esso dichiarato e da esso riconosciuto;
- a non liquidare alcun Indennizzo se non in confronto e con il consenso della Banca;

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



- c) a pagare esclusivamente alla Banca l'importo dell'Indennizzo, salvo che la Banca stessa richieda all'Assicuratore che l'Indennizzo sia pagato, parzialmente o integralmente, al Contraente o ai suoi aventi causa;
- d) a non apportare alla presente Assicurazione alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca ed a notificare alla medesima tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'Assicurazione.

Art. 29 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'Art. 19.2, lettera b).

Art. 30 – Surrogazione

Con il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicuratore resta surrogato nei limiti delle somme corrisposte, in ogni diritto, ragione ed azione verso i terzi responsabili del Sinistro ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

ESTENSIONI DI GARANZIA

SEMPRE OPERANTI

Art. 31 – Eventi atmosferici

A parziale deroga degli Artt. 16 e 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato, anche da allagamento, derivanti da: uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

L'Assicuratore non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei Fabbricati, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra e costituiti o derivanti da:
 - alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni;
 - gelo, ghiaccio, sovraccarico di neve, valanghe, slavine;
 - cedimento, franamento o smottamento di terreno;
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura delle stesse;
 - umidità, stillicidio, trasudamento ed infiltrazioni;
 - umidità, rottura, collaggio o infiltrazione di tubazioni idriche, igieniche o di riscaldamento, compresi i casi di rottura di tali tubazioni derivanti da gelo o, comunque, da abbassamento della temperatura;
 - fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- c) verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra e subiti da:
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
 - ciminiera e camini;
 - serramenti e vetrate.

L'Assicuratore non risarcisce i danni:

- subiti da enti non rientranti nella nozione di Fabbricato/Immobile, così come inteso nel Glossario;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato;

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



- causati da Esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa di € 1.000,00, fermo comunque quanto previsto all'Art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 32 – Eventi socio-politici

A parziale deroga degli Artt. 16 e 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicuratore risponde:

- dei danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- degli altri danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

L'Assicuratore non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del Fabbricato assicurato per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- f) da imbrattamento di pareti e serramenti.

L'Assicuratore non risarcisce i danni:

- subiti da enti non rientranti nella nozione di Fabbricato/Immobile, così come inteso nel Glossario;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato;
- causati da Esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il Fabbricato assicurato; con l'avvertenza che qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, l'Assicuratore non risponde dei danni di cui al precedente punto e) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa di € 1.000,00, fermo comunque quanto previsto all'Art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Fac simile Proposta Incendio Mutui Extended Coverage



FAC – SIMILE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE (Mod.NET/0039_I/2 – Ed.01.2019)

Agenzia _____ Sub _____ Cod.Prod. _____

Cognome e Nome Contraente n. 1 _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____ Comune _____ CAP _____ Provincia _____

Codice Fiscale _____ Cell. _____ E-mail _____

Cognome e Nome Contraente n. 2 _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____ Comune _____ CAP _____ Provincia _____

Codice Fiscale _____ Cell. _____ E-mail _____

Cosa assicuriamo

Immobile in garanzia ad uso abitazione, studio professionale, ufficio privato ubicato in:

Via _____ n. _____

Comune di _____ Prov. _____ CAP _____

Dati del Contratto di Mutuo

Mutuo Ipotecario n. _____ dell'importo di € _____

erogato dall'Istituto Creditizio (più avanti denominato Banca) _____

di cui all'atto del ____/____/____ Notaio _____ stipulato in _____

Quanto assicuriamo

INCENDIO COMPLETE COVERAGE

Somma assicurata

€ _____

Premio da pagare

	Premio netto imposte	Imposte	Premio lordo imposte
Totale Premio Unico Anticipato	€ _____	€ _____	€ _____

Durata

dalle ore 24,00 del ____/____/____ alle ore 24,00 del ____/____/____

Costi a carico dell'Assicurato

Sul Premio unico anticipato netto, incidono costi di gestione e di acquisizione (comprensivi dei costi per l'intermediazione assicurativa), a carico dell'Assicurato pari al 60,0%. Non sono previste spese di emissione del contratto.

Costi di intermediazione assicurativa, pari al 50,0% del Premio unico anticipato al netto delle imposte:

€ _____

Le spese amministrative non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del Mutuo sono pari ad

€ 50,00

Mod.NET/0039_I/2 - Ed. 01/2019

Proposta - pagina 1 di 3

Mod. NET/0039_I/1 - Ed. 01.2019

Fac simile Proposta Incendio Mutui Extended Coverage



Dichiarazioni dell'Assicurando

Il Contraente dichiara ai sensi dell'art. 11 del Regolamento IVASS n.41/2018 di aver ricevuto e preso visione del Set Informativo di cui al Mod. NET/0039_I/1 - Ed.01.2019 predisposto da Net Insurance S.p.A., contenente il Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti danni (DIP DANNI), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti Danni (DIP aggiuntivo Danni), le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario ed il Fac - Simile del Certificato di Polizza e di accettare i documenti ivi contenuti come parte integrante del Contratto di Assicurazione.

Contraente n.1 _____ Contraente n.2 _____

Premesso che la Banca ed il sottoscritto/i quale Mutuatario/i ha/hanno stipulato il contratto di mutuo sopra indicato, il sottoscritto/i, Assicurando/i sopra indicato:

- chiede a Net Insurance S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare quale Contraente, il contratto di assicurazione "Incendio Mutui Extended Coverage" in conformità alle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo di cui al Mod. NET/0039_I/1 - Ed.01.2019.
- dichiara di aver avuto completa ed esaustiva soddisfazione rispetto a tutti i quesiti formulati prima della sottoscrizione del presente documento;
- dichiara ai sensi dell'art.56 del Regolamento Ivass n. 40/2018 di aver preso visione del MUP (Modello Unico Precontrattuale),
- dichiara di essere a conoscenza che le garanzie prestate dalla Polizza di cui alle "Condizioni di Assicurazione" contenute nel Set Informativo di cui al Mod. NET/0039_I/1 - Ed.01.2019, come da art. 28 delle stesse, sono vincolate a favore della Banca;
- consapevole che **le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, fermo il diritto all'oblio oncologico**, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete.

Contraente n.1 _____ Contraente n.2 _____

Il Contraente dichiara inoltre ai sensi dell'art. 120-quater del CAP, di aver scelto di ricevere la trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale, del contratto di assicurazione concluso, e durante la vigenza del contratto di assicurazione, delle comunicazioni previste dalla normativa vigente (Barrare una tra le opzioni di seguito riportate):

- ☐ via e-mail in formato digitale (agli indirizzi di posta elettronica forniti in anagrafica) e su area riservata;
- ☐ in formato cartaceo.

Tale dichiarazione potrà essere revocata liberamente dal Contraente in qualsiasi momento.

Contraente n.1 _____ Contraente n.2 _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0039_I/1 - Ed.01.2019:

Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" - Art. 2 - "Aggravamento del Rischio" - Art. 6 - "Durata dell'Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa - Pagamento del Premio" - Art. 7 - "Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo" - Art. 8 - "Recesso in caso di Sinistro" - Art. 13 - "Prescrizione" - Art. 19 - "Esclusioni" - Art.21 - "Ispezione delle cose assicurate" - Art.22 - "Obblighi del Contraente in caso di Sinistro" - Art. 25 - "Procedura per la valutazione del danno" - Art. 28 - "Vincolo" - Art. 30 - "Surrogazione" - Art. 31 - "Eventi atmosferici" - Art. 32 - "Eventi socio-politici".

Contraente n.1 _____ Contraente n.2 _____

Modalità di pagamento del

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio Unico Anticipato.

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'IVASS per ciascun contratto.

Mod.NET/0039_I/2 - Ed. 01/2019

Proposta - pagina 2 di 3

Mod. NET/0039_I/1 - Ed. 01.2019

Fac simile Proposta Incendio Mutui Extended Coverage



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l'informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito www.netinsurance.it

Il Contraente sopra indicato, nella sua qualità di interessato, letta e compresa l'Informativa Privacy:

- a) per il trattamento dei Suoi dati di natura particolare (es. dati relativi allo stato di salute), per le finalità e con le modalità sopra illustrate, consapevole che il trattamento di tali dati è necessario per dare esecuzione ad alcune attività del rapporto contrattuale (ad es., gestione dei sinistri)

☐ presta il consenso

- b) Consapevole che il mancato conferimento dei seguenti consensi non inficerà i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società:
- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di marketing generico da parte di Net Insurance (ad es., questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Net Insurance e di altre società del Gruppo con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione a scopo marketing personalizzato da parte di Net Insurance sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Net Insurance e di altre società del Gruppo con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di marketing da parte di Società terze sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di tali società con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

Contraente n.1 _____

Contraente n.2 _____

Confermo di aver identificato personalmente il Contraente/i, firmatario/i della presente Proposta.

Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Data di sottoscrizione ____ / ____ / ____

Firma dell'Intermediario _____

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi



interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associative consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net Insurance (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);



- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.